

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POC BLOCKCHAIN PER I PROCESSI DI DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE GESTITI DALLA CSEA

CIG: A029EDCD24

FAQ

Quesito n. 1

In riferimento alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di POC Blockchain per i processi di dichiarazione e riscossione gestiti dalla CSEA, con la presente chiediamo se è prevista la partecipazione in Raggruppamento temporaneo di imprese e se sì, i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale possono essere posseduti e soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso o devono rispettare determinate e specifiche percentuali in capo alla capogruppo mandataria e alle mandanti.

Risposta n. 1

Come indicato all'art. 6 della RdO: *"Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli Operatori economici di cui all'art. 65 del Codice dei contratti pubblici, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice medesimo"*; tra gli operatori economici indicati dall'art. 65, rientrano, al comma 2, lett. e) anche i Raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o costituendi, la cui partecipazione alla procedura in epigrafe è, dunque, senz'altro ammessa.

Al riguardo si specifica, altresì, che ai sensi dell'art. 68, comma 2, del citato Codice, in sede di offerta è necessario indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno di questi a realizzarle.

Da ultimo, si conferma che, ai sensi dell'art. 65, comma 11, del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, possono essere posseduti e soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2.

Quesito n. 2

Si chiede, in caso di partecipazione in RTI di cui all'art.68 D. lgs 36/2023, dove allegare la documentazione dell'impresa mandante e quanto prescritto dal suddetto articolo.

Risposta n. 2

La documentazione dell'impresa mandante può essere allegata unitamente a quella della mandataria.

Quesito n. 3

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese è possibile integrare i requisiti di cui al punto 6 II e precisamente:

Requisito di ordine speciale - Capacità tecniche e professionali (art. 100, commi 1, lett. c), e comma 11, del Codice dei contratti pubblici): aver stipulato almeno un contratto, negli ultimi tre anni, avente ad oggetto

almeno un progetto relativo alla sperimentazione e alla ricerca applicata alle tecnologie emergenti di rilevanza nazionale, specificatamente la tecnologia blockchain

con avvalimento interno all'RTI, purché il requisito in parola sia posseduto da una delle imprese del raggruppamento in misura sovrabbondante e sufficiente alla sua soddisfazione?

Risposta n. 3

Come indicato nella risposta n. 1, in caso di RTI, ai sensi dell'art. 65, comma 11, del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, possono essere posseduti e soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2.

Quesito n. 4

Siamo a richiedere se è possibile partecipare in RTI Costituendo e quali sono i documenti da presentare da parte di tutti i partecipanti.

Risposta n. 4

In merito alla partecipazione alla procedura in epigrafe degli RTI costituendi cfr. risposta n.1; al riguardo si specifica che ai sensi dell'art. 68, comma 1, in caso di RTI non ancora costituiti ***“l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.”***; inoltre ai sensi dell'art. 68, comma 2, ***“Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.”***

Ulteriormente si precisa che la mandataria deve presentare tutta la documentazione amministrativa indicata all'art. 7.I della RdO; mentre le mandanti devono presentare la documentazione amministrativa indicata all'art. 7.I nn. 1), 2), 3) e 4) e 7), da allegare unitamente a quella dell'impresa mandataria, come indicato nella risposta al quesito n. 2.

Quesito n. 5

In ordine alla documentazione di gara si pongono i seguenti quesiti:

- a) Si chiede di confermare o meno che sarà CSEA a fare richiesta di partecipare ad IBSI o EBSI.
- b) Nel capitolato nel paragrafo 2.3.2.4 si menziona il fatto che la soluzione dovrà essere in grado di produrre un file cumulativo, da depositare in un path dei sistemi CSEA, relativo alle pratiche che hanno completato il proprio workflow. Nel paragrafo 3.1 si indica che l'hardware che ospita la soluzione sarà completamente isolato dai sistemi CSEA. La soluzione avrà cmq accesso al path dove depositare il file, oppure non è prevista la realizzazione di questo file in questa fase?
- c) Si chiede di confermare se un Operatore Economico possa utilizzare, per la esecuzione di tutte o parte delle prestazioni contrattuali, una società dalla stessa controllata, soggetta all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte del predetto Operatore Economico (attività che si estrinseca nell'impartire direttive e nell'applicare apposite procedure di Gruppo dirette a indirizzarne la gestione e a garantirne il controllo), fermi restando il possesso in capo alla suddetta società dei requisiti di ordine generale e la permanenza in capo al predetto Operatore Economico della titolarità del rapporto

contrattuale nonché della integrale responsabilità per la regolare esecuzione delle prestazioni subaffidate. Si chiede, quindi, di confermare che, al ricorrere delle anzidette condizioni, non essendo configurabile nessuna alterità sostanziale tra il predetto Operatore Economico e la società controllata, l'affidamento a quest'ultima delle prestazioni non è configurabile come subappalto e non soggiace quindi alle limitazioni previste dall'art. 109 del d.lvo n. 36/2023, ivi comprese quelle relative al valore massimo subaffidabile.

- d) In riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto 6 lett. I, previsto a pag. 4 del documento "RdO per l'affidamento del servizio di POC Blockchain", si chiede di confermare che il termine fatturato "specifico" sia un refuso e che invece sia da intendersi fatturato "globale", in linea con le nuove disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, art. 100 comma 1, lettera b) e comma 11, citate nello stesso punto 6 lett. I. -
- e) In riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto 6 lett. II, previsto a pag. 4 del documento "RdO per l'affidamento del servizio di POC Blockchain", si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, il suddetto requisito di Capacità tecniche e professionali (art. 100, commi 1, lett. c), e comma 11, del Codice dei contratti pubblici), possa essere soddisfatto nell'ambito del complesso del Raggruppamento, riportando quindi un singolo contratto individuato in capo alla Mandataria.
- f) In riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto 6 lett. II, previsto a pag. 4 del documento "RdO per l'affidamento del servizio di POC Blockchain", si chiede di confermare che, in ordine al suddetto requisito di Capacità tecniche e professionali (art. 100, commi 1, lett. c), e comma 11, del Codice dei contratti pubblici), "di aver stipulato almeno un contratto, negli ultimi tre anni, avente ad oggetto almeno un progetto relativo alla sperimentazione e alla ricerca applicata alle tecnologie emergenti di rilevanza nazionale, specificatamente la tecnologia blockchain", si possa indicare un contratto relativo ad un progetto pubblico, ancora in fase di realizzazione.

Risposta n. 5

Con riferimento al quesito di cui alla lett. a) si rappresenta che sarà cura della CSEA la valutazione, e quindi l'eventuale richiesta, di partecipazione ad IBSI o EBSI.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. b) si conferma che la soluzione potrà avere accesso ai dati e sistemi CSEA per le necessarie interazioni software.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. c) si conferma che, al di fuori delle ipotesi di subappalto o di subaffidamento, qualora non vi sia distinzione di soggettività ma ci si trovi solo in ambito di articolazioni della medesima azienda, prive di soggettività giuridica autonoma, non vi siano i presupposti per l'applicazione della normativa sul subappalto ed il subaffidamento propriamente intesi.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. d) si rappresenta che, tenuto conto che l'art. 100 del D. Lgs. 36/2023, al comma 11, prevede che *"le stazioni appaltanti **possono** richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale"*, per quanto concerne la presente procedura è richiesto il fatturato specifico riferito al settore di attività oggetto dell'appalto, ovvero servizi IT, compresa la consulenza nel settore IT, al fine di comprovare l'adeguata capacità di gestione economico-finanziaria specifica per il settore ed i servizi IT.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. e) si veda la risposta al quesito n. 1 e 3.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. f) si conferma che in ordine al requisito di capacità tecniche ed economiche è possibile indicare un contratto relativo ad un progetto pubblico, ancora in fase di realizzazione.

Quesito n. 6

g) Riguardo alla gara in oggetto, Abbiamo ricevuto la seguente notifica “Relativamente alla Gara in oggetto, il Punto Ordinate PIETROABBATI MARESCOTTI ha disposto una variazione”. Chiediamo cortesemente di precisare quale variazione è stata apportata, non essendo attualmente rilevabile nessun nuovo elemento nella sezione di gara.

h) In caso di partecipazione come RTI costituendo, si chiede cortesemente di precisare in che misura mandataria e mandanti dovranno contribuire ai requisiti di ordine speciale “Capacità economica e finanziaria (art. 100, commi 1, lett. b), e comma 11, del Codice dei contratti pubblici” e di “Capacità tecniche e professionali (art. 100, commi 1, lett. c), e comma 11, del Codice dei contratti pubblici)” riportati al §6 - REQUISITI di PARTECIPAZIONE, e se è ammesso il possesso del requisito in via esclusiva da parte della Mandataria

i) Il documento All 1 - DGUE non risulta scaricabile ed il sistema restituisce il messaggio “Impossibile recuperare il documento” - E' possibile cortesemente ricevere il suddetto modello da presentare in gara?

Risposta n. 6

Con riferimento al quesito di cui alla lett. g) si rappresenta che è stata apportata una modifica “*non strutturale*” alla gara, relativa alla documentazione di gara medesima ed in particolare alla possibilità di consentire il caricamento di più documenti tra quelli obbligatori da “reinviare”.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. h) si veda risposta al quesito n. 1 e n. 3.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. i) si rappresenta, che a seguito della modifica “*non strutturale*” relativa alla documentazione di gara, è stato inserito nuovamente il DGUE tra la documentazione obbligatoria da reinviare, che risulta **correttamente scaricabile**. Ulteriormente si precisa che il file DGUE non scaricabile invece, è stato rinominato come “file corrotto” ed è stato impostato come facoltativo, affinché il sistema non blocchi l’operatore economico nella presentazione dell’offerta.

Quesito n. 7

In riferimento alla procedura in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti:

l) Rif.to: Capitolato Speciale e Obblighi contrattuali; cap. “Dotazione hardware per l’esecuzione degli obiettivi realizzativi.

Allo scopo di dimensionare in maniera ottimale l’hardware previsto in fornitura, si richiede a codesta Stazione Appaltante se sia sufficiente considerare adeguata una configurazione che consenta di erogare i servizi richiesti al solo scopo di valutazione e testing (PoC), per transazioni ridotte, in un regime di laboratorio di valutazione, ferme restando le caratteristiche di scalabilità ed espandibilità richieste per un eventuale progetto di implementazione in esercizio.

m) Rif.to: Capitolato Speciale e Obblighi contrattuali; par. 2.1. “Utilizzo della blockchain EBSI/IBSI e di blockchain pubbliche e permissionless”

Si richiede se possa essere considerato rispondente dalla Stazione Appaltante l’utilizzo di una sola tecnologia blockchain per la realizzazione del PoC richiesto.

n) Rif.to: Capitolato Speciale e Obblighi contrattuali; par. 5.1. “profili impiegati e loro gestione”

Si richiede se possa essere considerato idoneo per il profilo di Analista Senior Blockchain una risorsa avente tra le sue specializzazioni una esperienza specifica sul linguaggio di programmazione TEAL ed in senso più ampio sulle tecnologie inerenti alla Blockchain Algorand.

o) Rif.to: Capitolato Speciale e Obblighi contrattuali; par. 2.1. “Utilizzo della blockchain EBSI/IBSI e di blockchain pubbliche e permissionless”

La predisposizione di un nodo blockchain EBSI è notoriamente una procedura che necessita di richiesta formale e di un processo di autorizzazione che impiega un tempo lungo e non garantito. Si chiede a codesta Amministrazione se tali tempistiche siano da considerare incluse per il calcolo delle penali previste per la fornitura.

Risposta n. 7

Con riferimento al quesito di cui alla lett. l) si rappresenta la necessità di rispondenza della dotazione hardware e della relativa configurazione sin dal principio dimensionata per i volumi e performance previsti per l’esercizio in produzione.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. m) si ribadisce quanto riportato nel par 2.1 del Capitolato, ovvero *“Il conseguimento degli obiettivi realizzativi dovrà essere compatibile sia con la blockchain EBSI/IBSI ed IBSI che con una blockchain pubblicamente accessibile e permissionless selezionata dall’aggiudicatario in conformità con quanto riportato nel presente Capitolato. Tutto quanto realizzato dovrà quindi poter sfruttare o essere eseguito su l’una o sull’altra blockchain, nonché anche contemporaneamente su entrambe”*. In virtù di quanto rappresentato appare necessario l’utilizzo di tecnologie blockchain PoA permissioned (IBSI/EBSI) e, contemporaneamente, tecnologie blockchain pubbliche e permissionless.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. n), per il profilo di “Analista senior blockchain” si conferma che dovrà essere dotato di competenze tecniche e giuridiche, mentre qualora il quesito fosse relativo al il profilo “Analista programmatore senior blockchain” le competenze richieste devono essere intese come competenze necessarie a coprire tutte le attività tecniche per le finalità degli Obiettivi Realizzativi che saranno proposti dal partecipante.

Con riferimento al quesito di cui alla lett. o), eventuali ritardi relativi all’adesione IBSI o EBSI e comunque derivanti da cause che non siano imputabili al fornitore non saranno conteggiati nel calcolo delle penali.